

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI,
PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI LATINA**

oo

REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI

IL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI LATINA

- VISTO l'art.37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537 e gli artt. 7 e 14 del D.L.L. n. 382 del 23.11.1944, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di stabilire un contributo annuale, un contributo per l'iscrizione nell'Albo, una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari;
- VISTO l'art. 37 comma 4 del R.D. 23/10/1925 n.2537 e la L. 10.6.1978 n.292, che attribuisce al Consiglio dell'Ordine territoriale il potere di curare, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi del succitato art. 14 comma 2 del D.L.L. 382/1944;
- VISTO l'art.2 della Legge n. 536 del 3.8.1949 che disciplina la sospensione per morosità;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione dei contributi per il funzionamento dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina.

Art. 2 - Funzione dei contributi

1. I contributi costituiscono le entrate del bilancio dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina per garantire l'autonomia gestionale ed il perseguimento degli scopi istituzionali ex art.14 del D.L.L. n. 382 del 23.11.1944.

Art. 3 - Obbligatorietà

1. Il contributo all'Ordine, dovuto annualmente, intendendosi per anno il periodo intercorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre ed il pagamento delle tasse per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari, sono obbligatori.
Tale obbligo scaturisce dalla legge istitutiva dell'Ordinamento professionale che garantisce l'autonomia economica dell'Ente.

Art. 4 - Misura della contribuzione

1. Il Consiglio dell'Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Latina determina, in sede di approvazione del Bilancio Preventivo entro il 30 novembre di ogni anno, su proposta del Consigliere Tesoriere, la misura del contributo relativo all'anno successivo, il contributo per l'iscrizione nell'Albo, la tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari, posti a carico degli iscritti all'albo e negli elenchi speciali, per le spese del proprio funzionamento.



Art. 5 – Composizione della quota annuale

La quota annuale si compone di una quota parte spettante all'Ordine e di una quota parte fissa spettante al CNAPPC.

La misura della quota parte fissa del CNAPPC è stabilita dall'art. 4 del Regolamento per la riscossione dei contributi del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori.

Art. 6 – Riscossione della quota annuale

1. Entro fine del mese di febbraio di ogni anno la Segreteria dell'Ordine provvede ad inviare a ciascun iscritto lettera con indicazione della scadenza, dell'importo della quota e gli estremi dei conti bancari e/o postali su cui effettuare il pagamento.

Riportando nella stessa anche la frase "*il mancato pagamento della quota annuale di iscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'ex art. 50 del R.D. n. 2537/1925 ed ai sensi dell'art. 4 comma 6 delle Nuove Norme Deontologiche in vigore dal 01.01.2014.*", riferimento normativo per cui si ricorrerà all'intervento del Consiglio di Disciplina in caso di mancato pagamento.

2. Il termine entro il quale gli iscritti debbono adempiere al versamento complessivo della quota è fissato alla data del **31 marzo** di ogni anno.

3. Gli iscritti che presentassero, successivamente alla data del 31 gennaio, domanda di cancellazione dall'albo saranno tenuti al pagamento dell'intero contributo annuale.

4. Nel mese di novembre di ciascun anno, effettuate le dovute verifiche contabili, si procederà, a firma del Presidente del Consiglio, all'invio di un sollecito, a tutti coloro che alla data del 31 ottobre risultassero ancora inadempienti, fissando nella data del 31 dicembre il termine ultimo di pagamento. Nella comunicazione all'iscritto sarà ricordato che il mancato pagamento della *quota annuale di iscrizione costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'ex art. 50 del R.D. n. 2537/1925 ed ai sensi dell'art. 4 comma 6 delle Nuove Norme Deontologiche in vigore dal 01.01.2014*, pertanto decorso il termine di pagamento, il Consiglio dell'Ordine, *trasmetterà il fascicolo al Consiglio di Disciplina dell'Ordine*, informandolo, inoltre che, per le eventuali successive lettere di sollecito, l'importo della quota sarà gravato dalle spese di segreteria pari ad €5,00 a sollecito.

5. Entro il 31 gennaio di ogni anno, contestualmente all'invio della comunicazione al CNAPPC, di cui gli art. 5 e 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi del Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, l'elenco degli inadempienti sarà trasmesso al Consiglio di Disciplina per gli atti conseguenti.

Art. 7 – Riscossione il contributo per l'iscrizione nell'Albo

Il contributo per l'iscrizione nell'Albo va versato contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione.

Art. 8 – Riscossione tassa per il rilascio di certificati

La tassa per il rilascio di certificati va versata contestualmente al ritiro del certificato.

Art. 9 – Riscossione tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari

La tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari va versata contestualmente al ritiro del parere, salvo la possibilità di richiedere una dilazione del debito medesimo che sarà così rateizzato:

- fino ad euro 500,00	n.2 rate mensili
- da euro 501,00 a 1.000,00	n.3 rate mensili
- da euro 1.001,00 a 3.000,00	n.4 rate mensili
- oltre euro 3.001,00	n.5 rate mensili.



Art. 10 - Sanzioni disciplinari per gli iscritti morosi

1. Ai sensi dell'art. 2 della L. 3.8.1949 n.536, gli iscritti che non adempiano al versamento dei contributi nei termini previsti sono soggetti alla sanzione della sospensione senza limiti di tempo.

2. L'adozione del provvedimento disciplinare di sospensione non fa venire meno, in ogni caso, l'obbligo del versamento dei contributi da parte dell'iscritto sospeso, i conseguenti doveri di riscossione degli stessi da parte del Consiglio dell'Ordine, anche attraverso l'adozione di azioni esecutive, ed il successivo versamento della quota parte fissa spettante al Consiglio Nazionale.

3. Il Consiglio dell'Ordine non può rinunciare al contributo dovutogli, avendo esso l'obbligo e non la facoltà di perseguire i suoi scopi.

Art. 11 - Inesigibilità del contributo

1. L'Ordine potrà dichiarare l'eventuale inesigibilità del contributo, le cui cause, in via esemplificativa e non esaustiva, potrebbero essere le seguenti:

- a) decesso dell'iscritto e documentata imperseguibilità degli aventi causa;
- b) documentata irreperibilità e conseguente impossibilità di promuovere azioni giudiziarie;
- c) documentata antieconomicità dell'azione di recupero;
- d) accertata nullatenenza;
- e) accertata prescrizione.

Art. 12 - Disciplina transitoria

In via transitoria, soltanto per l'anno in corso, al fine di permettere il regolare incasso delle quote annuali 2018, il sollecito di pagamento delle stesse sarà effettuato nel mese di marzo, trasferendo nel mese di aprile, al Consiglio di Disciplina, l'eventuale elenco degli iscritti inadempienti.

Art. 13 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento per la riscossione dei contributi entra in vigore il giorno 01/03/2019 e dello stesso verrà data notizia agli iscritti anche attraverso la pubblicazione sul sito.

